

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 28 ottobre 1993, n. 10741.

Rientra nella competenza giurisdizionale del giudice ordinario la lite, in sede giudiziale, relativa alla legittimità della deliberazione del consiglio comunale che dichiara la decadenza di un consigliere.

Omissis.

11. - Con il terzo motivo, l'A. denuncia erronea applicazione dell'art. 9-bis del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e della legge 18 gennaio 1992, n. 16, anche in relazione all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e all'art. 111 della Costituzione, nonché vizio di motivazione per erroneità e contraddittorietà razionali.

A parte una serie, anche complessa, di considerazioni del tutto ipotetiche ed altre più strettamente attinenti il merito, intorno alle quali ultime si discuterà appresso, sostanzialmente, il deducente evidenzia che, poiché il Prefetto di C. aveva solo sollecitato il Consiglio comunale di F. ad assumere una decisione circa la posizione del consigliere-sindaco A. (con riferimento alla sentenza di applicazione della pena in ordine a un reato previsto come ostativo al mantenimento della carica pubblica dalla nuova normativa, ex art. 1 legge 18 gennaio 1992, n. 16), e poiché quel consesso elettivo aveva, accogliendo l'invito, assunto una deliberazione in proposito, questa - dichiarativa della decadenza - andava impugnata, esprimendo essa il provvedimento decisivo lesivo del diritto soggettivo pubblico del cittadino eletto.

Pertanto, proprio mercè la procedura di cui all'art. 9-bis del D.P.R. n. 570 del 1960, sopra citato, il ricorrente aveva mezzo giurisdizionale di difesa, non riconoscendo la legge altri espedienti procedurali impugnatori. In contrario, insiste il deducente, il cittadino resterebbe senza tutela e sarebbe violato l'art. 111 Costituzione.

Neppure l'eventuale procedimento civile risarcitorio potrebbe dare adeguata soddisfazione al diritto soggettivo (eventualmente) violato, stante il divieto per il giudice ordinario di imporre un facere alla pubblica amministrazione e non potendosi ritenere soddisfacitivo il solo risarcimento del danno economico, pecuniariamente valutato.

11.1. - Osserva il Collegio che, tralasciando per ora la considerazione di aspetti non propriamente pertinenti all'oggetto essenziale della doglianza, ovvero privi di rilevanza (quali gli assunti vizi razionali non deducibili in cassazione nel giudizio elettorale, del che appresso), il motivo, nel suo nucleo censoratorio, è fondato.

È pacifico anche, nella contraddittoria motivazione della Corte abruzzese, che il Prefetto di C. si limitò a sollecitare il Consiglio comunale di F. perché fosse adottata una decisione (di decadenza) a riguardo del consigliere A., ma non prese (né avrebbe potuto) alcuna decisione operativa.

Pertanto, il provvedimento che direttamente incise sul diritto soggettivo pubblico dell'odierno ricorrente fu proprio la deliberazione comunale, la quale si pone non già come atto oggetto d'impugnazione (la giurisdizione del giudice ordinario concerne il rapporto non l'atto: cfr., fra tante: S.U., 30 ottobre 1974, n. 3309), ma come presupposto di fatto incidente sul diritto soggettivo d'elettorato passivo e di assunzione delle relative cariche pubbliche, la sussistenza o la negazione del quale costituisce il petitum della lite elettorale.

Ne consegue che, restando l'oggetto del contendere l'accertamento sul se il cittadino inciso goda, o no, del diritto soggettivo in questione (cfr.: Sez. un. 22 dicembre 1971, n. 3739), da una parte, il provvedimento di riferimento era proprio quella delibera, dall'altra, che l'azione d'accertamento andava esperita innanzi il giudice ordinario, vale a dire, nel caso di specie, il Tribunale di C.; come fu fatto.

Omissis.